

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
(Approvato con Delibera del Consiglio di Circolo Nr..... del, verbale n°.....)

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

Il V Circolo Didattico che comprende le sedi di scuola primaria Vittorino da Feltre e di scuola dell'Infanzia Dante e Collodi con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle seguenti norme vigenti:

- Regio decreto del 1934, che impedisce ai minori di 16 anni di fumare nei luoghi pubblici,
- Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni,
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, inerente la disciplina dei procedimenti amministrativi,
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995 e 23 Dicembre 2003,
- Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 237,
- Circolare del ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4,
- Viste le Leggi nr. 448 del 28/12/2001 e nr. 311 del 30/12/2004 in merito all'aumento delle sanzioni previste per la violazione del divieto di fumo;
- Vista la Legge 31 ottobre 2003, nr. 306 - art. 7;
- Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di divieto di fumo del 21/12/1995, del 24/07/2003 e del 16/12/2004,
- Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004,
- Visto il Decreto legge del 12.09.2013 n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147) (GU n.214 del 12-9-2013)

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, dall'art. 2087 del Codice Civile e dai Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 09 aprile 2008 nr. 81, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 81/2008 tutela inoltre ogni lavoratore anche dal fumo passivo.

Art. 2

Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli edifici scolastici, a qualunque titolo utilizzati. Si applica inoltre agli spazi esterni ad uso scolastico e in tutti gli ambiti scolastici (uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione).

Destinatari del presente decreto sono il personale scolastico, docente ed ATA, tutti i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma (genitori, esperti e consulenti, addetti alla manutenzione, personale esterno).

E' pertanto vietato fumare in tutti i locali: atrii ed ingressi degli edifici, corridoi, scale, servizi igienici, disimpegni; aule, biblioteche, laboratori didattici; palestre e spogliatoi, mense; sale riunioni, segreterie e uffici aperti al pubblico; cabine ascensori.

Ai fini della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: centrali tecnologiche, laboratori di informatica, archivi, depositi in genere.

Art. 3

Informazione divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

La cartellonistica dovrà recare: la denominazione della scuola; il relativo pittogramma; la scritta "VIETATO FUMARE"; la normativa di riferimento; la relativa delibera di approvazione, l'indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori; il nominativo dei soggetti preposti alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni delle autorità.

Art. 4

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

All'inizio di ogni anno scolastico vengono individuati con atto scritto i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo nei singoli plessi (uno per ogni piano e ambiente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004. In caso di mancata individuazione restano invariati i responsabili nominati nell'anno precedente.

I nominativi costituiranno l'allegato A) del presente Regolamento e dovranno essere comunicati all'RSPP della scuola.

Il Dirigente Scolastico, può in ogni momento apportare modifiche ed integrazioni all'allegato A), individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'organizzazione scolastica.

Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

Fino all'attuazione delle norme previste dal presente Regolamento, o in mancanza del personale addetto al rispetto della norma sul divieto di fumo, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione viene effettuata dal responsabile delle singole strutture (Dirigente Scolastico, Vicario del Dirigente Scolastico, Responsabile di plesso).

E' compito dei responsabili:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16/12/2004 (in presenza di violazione a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, nr. 584);
- vigilare sull'osservanza del divieto,
- accertare e procedere alla contestazione delle infrazioni,
- verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (allegato B),

anche su indicazione del personale, degli utenti e di chiunque verifichi il mancato rispetto del presente regolamento (anche esterno alla scuola).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

In caso di mancato intervento o di assenza delle persone di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. vigili urbani) o delle guardie giurate, oppure, se c'è il rischio di problemi di ordine pubblico, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Accertamento contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono in maniera autonoma alla contestazione immediata previo accertamento della violazione ed alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello (allegato B). La compilazione del verbale, redatto su carta intestata della scuola, va completata con una numerazione progressiva unica per tutti i plessi della scuola, apposta dalla Segreteria Amministrativa.

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato o al titolare della patria potestà se minorenni, entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Ai sensi della normativa vigente, al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, ove non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Piacenza, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.

I D.Lgs. n. 626/94 e n. 81/08 e successive integrazioni, tutelano ogni lavoratore anche dal fumo passivo: in caso di omissione è previsto l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a 8 milioni.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 399T del 11-20 Dicembre 1996 riconosce il diritto del lavoratore a chiamare il datore di lavoro innanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 6

Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Piacenza, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui all'art. 5, consegnino immediatamente due copie dei singoli verbali di accertamento e contestazione alla Segreteria Amministrativa del liceo.

Art. 7

Sanzioni

Le sanzioni stabilite dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, sono state ulteriormente aumentate del 10% dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 189, L. 30/12/2004 n. 311). I trasgressori sono pertanto soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220, 00 ad un massimo di € 2.200,00.

L'infrazione alle norme previste dal presente regolamento, commessa dal personale docente e ATA, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore, secondo quanto previsto dal CCNL del Comparto Scuola e, nei casi più gravi, dalle norme previste dal D.Lgs. 626/1994 modificate/integrate dal D.Lgs. 81/2008.

A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n. 689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

Art. 8

Modalità di pagamento

Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999) della legge 24/11/1981 n. 689, può essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione-ricezione/notificazione della presente, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004:

- in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L.311/2004, codice tributo 697T (Istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento),
- presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale,
- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio,

indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo.

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione alla Segreteria Amministrativa della scuola "Vittorino da Feltre." Via Manfredi, 40 (PC), inviando copia, anche via fax (0523/716068) della ricevuta di pagamento, per evitare l'inoltro alla Prefettura di Piacenza del rapporto di mancato pagamento, ai sensi dell'art. 17 della medesima legge.

Art. 9

Rapporti e scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto.

Art. 10

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal, per consentirne la pubblicazione.

Il Regolamento sul divieto di fumo è stato deliberato dal Consiglio di Circolo all'unanimità nella seduta del con delibera nr., verbale nr

Piacenza,

Il Segretario

Il presidente del Consiglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Protocollo n.

All'albo

Atti